

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone all'esame dell'aula la proposta di G.C. n. 781 del 30.6.2011 concernente la modifica del vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Il Presidente fa presente che il provvedimento è stato trasmesso per il relativo parere alle Commissioni Bilancio, Diritti e Sicurezza, al Collegio dei revisori dei Conti ed a tutte le Municipalità.

Fa presente, altresì, che le suddette Commissioni hanno rinviato il provvedimento in Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti nulla ha osservato e l'8 Municipalità ha espresso parere sfavorevole.

Entra in aula il Cons.re Mundo (presenti 45)

L'Ass.re Realfonso illustra il provvedimento

Il Consigliere Mansueto chiede chiarimenti.

Il Presidente glieli fornisce.

Il Consigliere Mansueto non si ritiene soddisfatto.

Il Consigliere Fiola interviene nel merito.

Si allontana il Cons.re Palmieri (presenti 44)

Intervengono sulla questione i Cons.ri Nonno, Moxedano e Lebro.

Il Presidente fa il punto della situazione.

Entrano in aula i Cons.ri Lanzotti e Palmieri (presenti 46)


Il Consigliere Palmieri fa alcune osservazioni e precisazioni.

Si allontana il Cons.re Mundo (presenti 45)

Pertanto il Consiglio tenuto conto

- Che con deliberazione consiliare n. 60 dell'11 aprile 2003 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in sostituzione della tassa (TOSAP);
- Che con la medesima deliberazione n. 60/2003 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone stesso e per l'applicazione delle relative tariffe;
- Che il predetto Regolamento è stato modificato e integrato con successive deliberazioni consiliari n. 97 del 7/05/2004, n. 51 del 1°/06/2005, n. 4 del 24/01/2006, n.16 del 07/05/2007, n.6 del 20/05/2008 e n. 10 del 28/04/2009;
- Che lo stesso Regolamento è stato, ulteriormente modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 9 del 26 aprile 2010;

Considerato:



- che, in relazione alla gestione del canone, è emersa la necessità di adeguare i contenuti del citato regolamento alle disposizioni legislative in tema di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie nonché di disciplinare le modalità di gestione in materia di compensazione dei debiti/crediti in capo ad un unico soggetto;
- che, in conseguenza, occorre introdurre alcune modifiche al regolamento in questione in relazione alle seguenti fattispecie:
 1. adeguamento dei contenuti dell'art. 35 alle disposizioni di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446/1997, all'art. 3 della legge n. 248/2005 ed alla legge n. 73/2010 per effetto delle quali è stata recentemente aggiudicata la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento, ad un unico soggetto, delle attività relative alla riscossione diretta e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie;
 2. adeguamento dell'art. 39, in materia di rimborsi, alle disposizioni normative in tema di compensazione al fine di ispirare ulteriormente l'azione amministrativa ai principi di semplificazione ed efficienza che devono sempre caratterizzare le attività della Pubblica Amministrazione; tale modifica, in particolare, consente – in presenza di un credito vantato dal contribuente che, contestualmente, risulti anche debitore – di evitare di porre in essere due distinti procedimenti: uno finalizzato al recupero dell'imposta dovuta dal contribuente e l'altro al rimborso delle somme eventualmente versate, dallo stesso soggetto, in eccedenza;

Considerato, altresì, che, con l'occasione, debba procedersi anche:

- a modificare l'ultimo capoverso dell'art. 21 che riporta un mero refuso di stampa;
- a ripristinare l'art. 29 nel testo vigente prima dell'ultima modifica regolamentare disposta con l'approvazione della manovra previsionale 2010; all'atto della richiamata manovra, infatti, tale articolo è stato modificato ed adeguato in conformità ai contenuti della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 1807/2009 relativa all'approvazione del Regolamento concernente i *“Criteri e modalità per le concessioni di benefici economici e del patrocinio morale del Comune di Napoli – Modifica del Testo coordinato del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 aprile 2009, n°10”*; il citato art. 29, come modificato, non ha potuto, tuttavia, trovare applicazione in quanto la citata deliberazione di G.C. n. 1807/2009 non è stata approvata dal Consiglio Comunale.

Ritenuto:

- per le motivazioni sopra esposte, di dover modificare e/o integrare, come di seguito precisato, gli artt. 21, 29, 35 e 39 del regolamento in parola così come, nel dettaglio, riportato sul prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale le cui modifiche ed integrazioni sono evidenziate in carattere grassetto:

1. art. 21 (Occupazioni abusive)

viene eliminato un refuso di stampa per cui il testo originario dell'ultimo capoverso “Le occupazioni abusive giornaliere si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale con le modalità di cui all'art. 33 comma 3” è modificato nel seguente “Le occupazioni abusive giornaliere si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale a meno che dagli atti in possesso dell'ufficio non risulti una durata inferiore”;

2. Art. 29 (Esenzioni)

Chizza *GL* *R-*

è reintrodotta il precedente testo di cui al regolamento approvato in sede di manovra di bilancio 2009;

3. Art. 35 (Recupero del canone evaso e dell'indennità per occupazione abusiva di suolo)

il testo dell'articolo è adeguato ai contenuti delle disposizioni in tema di riscossione diretta e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446/1997, dell'art. 3 della legge n. 248/2005 e della legge n. 73/2010;

4. Art. 39 (Rimborsi)

è aggiunto un ultimo capoverso che introduce la disciplina dell'istituto della compensazione in presenza di un credito vantato da un contribuente che, contestualmente, risulti anche debitore nei confronti dell'Ente in relazione al Canone COSAP;

Ritenuto, altresì:

- di dover modificare anche gli artt. 26 (Determinazione del canone), 33 (Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria), 38 (Penali) e 40 (Autotutela) al fine di armonizzarne i contenuti a quelli dell'art. 35;
- di dover anche modificare l'art. 42 relativo alla entrata in vigore del regolamento come modificato e/o integrato.

Dato atto che gli allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, constano di complessive 7 pagine progressivamente numerate;

Visti lo Statuto dell'Ente, il Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;


Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell'atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n. 781 del 30.6.2011 quale parte integrante del presente atto

DELIBERA

Con la presenza in aula di 45 Consiglieri, a maggioranza e con l'astensione dei Cons.ri Lebro e Zimbaldi e il non voto del Cons.re Lanzotti

- Approvare le modifiche e le integrazioni introdotte al vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP) così come riportate in grassetto nel testo allegato alla proposta di G.C. n. 781 del 30.6.2011 quale parte integrante e sostanziale.
- Disporre, per l'attuazione, che il Servizio Accertamento delle Entrate – Area Tarsu/Tosap della I Direzione Centrale Risorse Strategiche provveda alla comunicazione, al Dipartimento Autonomo "Comunicazione Istituzionale, Tecnologie e Società dell'Informazione", del testo del Regolamento Cosap coordinato con le modifiche e/o integrazioni di cui al citato allegato al fine della successiva pubblicazione sul sito istituzionale Internet del Comune di Napoli.
- Disporre, per l'esecuzione, che il Servizio Segreteria del Consiglio Comunale provveda all'inoltro del presente provvedimento, in ragione dell'attuale competenza

in materia di rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico:





COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Risorse Strategiche e Programmazione Economico-Finanziaria

Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione

ORIGINALE

Proposta di delibera prot. n° 6 del 28/06/2011

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

Proposta al Consiglio

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 781

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Modifica del vigente Regolamento per l'occupazione di spazi aree pubbliche e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP).

30 GIU. 2011

Il giorno nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 12 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

ASSENTE

Sergio D'ANGELO

Luigi DE FALCO

Antonella DI NOCERA

Anna DONATI

Marco ESPOSITO

Alberto LUCARELLI

Giuseppe NARDUCCI

Annamaria PALMIERI

Riccardo REALFONZO

Giuseppina TOMMASIELLI

Bernardino TUCCILLO

P
P
P
P
P
P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: AL. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

2

La Giunta, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione, Prof. Riccardo Realfonzo,

Premesso:

- ~~Che con deliberazione consiliare n. 60 dell'11 aprile 2003 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in sostituzione della tassa (TOSAP);~~
- Che con la medesima deliberazione n. 60/2003 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone stesso e per l'applicazione delle relative tariffe;
- Che il predetto Regolamento è stato modificato e integrato con successive deliberazioni consiliari n. 97 del 7/05/2004, n. 51 del 1°/06/2005, n. 4 del 24/01/2006, n.16 del 07/05/2007, n.6 del 20/05/2008 e n. 10 del 28/04/2009;
- Che lo stesso Regolamento è stato, ulteriormente modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 9 del 26 aprile 2010;

Considerato:

- che, in relazione alla gestione del canone, è emersa la necessità di adeguare i contenuti del citato regolamento alle disposizioni legislative in tema di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie nonché di disciplinare le modalità di gestione in materia di compensazione dei debiti/crediti in capo ad un unico soggetto;
- che, in conseguenza, occorre introdurre alcune modifiche al regolamento in questione in relazione alle seguenti fattispecie:
 1. adeguamento dei contenuti dell'art. 35 alle disposizioni di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446/1997, all'art. 3 della legge n. 248/2005 ed alla legge n. 73/2010 per effetto delle quali è stata recentemente aggiudicata la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento, ad un unico soggetto, delle attività relative alla riscossione diretta e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie;
 2. adeguamento dell'art. 39, in materia di rimborsi, alle disposizioni normative in tema di compensazione al fine di ispirare ulteriormente l'azione amministrativa ai principi di semplificazione ed efficienza che devono sempre caratterizzare le attività della Pubblica Amministrazione; tale modifica, in particolare, consente – in presenza di un credito vantato dal contribuente che, contestualmente, risulti anche debitore – di evitare di porre in essere due distinti procedimenti: uno finalizzato al recupero dell'imposta dovuta dal contribuente e l'altro al rimborso delle somme eventualmente versate, dallo stesso soggetto, in eccedenza;

Considerato, altresì, che, con l'occasione, debba procedersi anche:

- a modificare l'ultimo capoverso dell'art. 21 che riporta un mero refuso di stampa;
- a ripristinare l'art. 29 nel testo vigente prima dell'ultima modifica regolamentare disposta con l'approvazione della manovra previsionale 2010; all'atto della richiamata manovra, infatti, tale articolo è stato modificato ed adeguato in conformità ai contenuti della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 1807/2009 relativa all'approvazione del Regolamento concernente i "Criteri e modalità per le concessioni di benefici economici e del patrocinio morale del Comune di Napoli – Modifica del Testo coordinato del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 aprile 2009,

n°10"; il citato art. 29, come modificato, non ha potuto, tuttavia, trovare applicazione in quanto la citata deliberazione di G.C. n. 1807/2009 non è stata approvata dal Consiglio Comunale. }
3

Ritenuto:

- per le motivazioni sopra esposte, di dover modificare e/o integrare, come di seguito precisato, gli artt. 21, 29, 35 e 39 del regolamento in parola così come, nel dettaglio, riportato sul prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale le cui modifiche ed integrazioni sono evidenziate in carattere grassetto:

1. art. 21 (Occupazioni abusive)

viene eliminato un refuso di stampa per cui il testo originario dell'ultimo capoverso "Le occupazioni abusive giornaliere si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale con le modalità di cui all'art. 33 comma 3" è modificato nel seguente "Le occupazioni abusive giornaliere si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale a meno che dagli atti in possesso dell'ufficio non risulti una durata inferiore";

2. Art. 29 (Esenzioni)

è reintrodotta il precedente testo di cui al regolamento approvato in sede di manovra di bilancio 2009;

3. Art. 35 (Recupero del canone evaso e dell'indennità per occupazione abusiva di suolo)

il testo dell'articolo è adeguato ai contenuti delle disposizioni in tema di riscossione diretta e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446/1997, dell'art. 3 della legge n. 248/2005 e della legge n. 73/2010;

4. Art. 39 (Rimborsi)

è aggiunto un ultimo capoverso che introduce la disciplina dell'istituto della compensazione in presenza di un credito vantato da un contribuente che, contestualmente, risulti anche debitore nei confronti dell'Ente in relazione al Canone OSAP;

Ritenuto, altresì:

- di dover modificare anche gli artt. 26 (Determinazione del canone), 33 (Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria), 38 (Penali) e 40 (Autotutela) al fine di armonizzarne i contenuti a quelli dell'art. 35;
- di dover anche modificare l'art. 42 relativo alla entrata in vigore del regolamento come modificato e/o integrato.

Dato atto che gli allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, constano di complessive 7 pagine progressivamente numerate;

Visti lo Statuto dell'Ente, il Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, come tali, redatte dal Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate-Area Tarsu/Tosap, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui, sotto tale profilo, lo stesso Dirigente qui appresso sottoscrive

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Dirigente
del Servizio Accertamento delle Entrate-Area Tarsu-Tosap
Dott.ssa C. Cetrangolo

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

4

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente richiamate nella presente parte dispositiva

PROPORRE AL CONSIGLIO:

- Approvare le modifiche e le integrazioni introdotte al vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP) così come riportate in grassetto nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- Disporre, per l'attuazione, che il Servizio Accertamento delle Entrate – Area Tarsu/Tosap della I Direzione Centrale Risorse Strategiche provveda alla comunicazione, al Dipartimento Autonomo "Comunicazione Istituzionale, Tecnologie e Società dell'Informazione", del testo del Regolamento Cosap coordinato con le modifiche e/o integrazioni di cui al citato allegato al fine della successiva pubblicazione sul sito istituzionale Internet del Comune di Napoli.
- Disporre, per l'esecuzione, che il Servizio Segreteria della Giunta Comunale provveda all'inoltro del presente provvedimento, in ragione dell'attuale competenza in materia di rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico:
 - al Servizio Autonomo Polizia Locale;
 - alla Direzione Centrale Sicurezza e Mobilità Urbana;
 - alla Direzione Centrale Sviluppo Commerciale, Artigianale e Turistico;
 - agli Uffici di Presidenza e Direzioni di Municipalità, per il tramite del Servizio "Coordinamento operativo delle Municipalità";
 - ai Servizi Gestione del Territorio delle Municipalità, per il tramite dei rispettivi Direttori di Municipalità;
 - al Servizio Sicurezza dei Cittadini;
 - al Servizio Commercio su Aree Pubbliche;
 - al Servizio Polizia Amministrativa.
- Disporre, altresì, che il presente provvedimento sia inoltrato, per quanto di rispettivo interesse, all'Assessore ai Diritti, Trasparenza e Sicurezza, all'Assessore al Lavoro, Sviluppo, Attività Produttive e Commercio, all'Assessore al Patrimonio e Personale – per i rapporti con le Municipalità – all'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione ed al Direttore Generale.

Il Dirigente
del Servizio Accertamento delle Entrate Area Tarsu-
Tosap
Dott.ssa C. Centangelo

Visto:
Il Direttore Centrale Risorse Strategiche
Dott.ssa G. Esposito

IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE

L'Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Prof. R. Realtonzo



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 6 DEL 28/06/2011
AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO**: Modifica del vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP).

Il Dirigente del del Servizio Accertamento delle Entrate-Area Tarsu-Tosap esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine al procedimento amministrativo dal quale è scaturita la suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

La presente proposta deliberativa non comporta impegni di spesa, né, in via diretta, diminuzione di entrate.

Il Dirigente
del Servizio Accertamento delle Entrate Area Tarsu-Tosap
Dot.ssa C. Catrangolo

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 200..... che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	€.....	€.....
Impegno precedente	€.....	
Impegno presente	€.....	€.....
Disponibile		€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica dell'Ufficio proponente;

~~atteso che si propone di modificare il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP);~~

letto il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la seguente formula: "FAVOREVOLE" ;


preso atto delle motivazioni e delle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, da cui, tra l'altro, risulta che le modifiche proposte al vigente Regolamento perseguono il suo adeguamento alla legislazione vigente (e, segnatamente, all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997, all'art. 3 della legge n. 248/2005 e alla legge n. 73/2010) e ai principi di semplificazione ed efficienza dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione, nonché correzioni di testo e aggiornamenti rispetto all'ultimo intervento modificativo operato con la deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 1807/2009, mai passata al vaglio deliberante dell'Organo consiliare;

si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla compiutezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché alla congruità e coerenza delle scelte rispetto alle finalità dell'Amministrazione.

Competono all'Organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive.


IL SEGRETARIO GENERALE


Dott. Gaetano Virtuoso



30.6.11

AS GI
Il Sindaco





COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 781.....DEL 30/5/11.....

ESTRATTO DEL TESTO COMPARATO DEL

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.)

Testo vigente

Testo modificato e integrato

Art. 21	Art. 21
<p align="center">Occupazioni abusive</p> <p>Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. L'occupazione abusiva viene accertata da pubblico ufficiale a ciò abilitato da legge o regolamento dal personale tecnico della Direzione Centrale Risorse Strategiche di cui al successivo art. 32 del presente regolamento nonché al personale a cui è conferito tale potere ai sensi dei commi 179 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: 1. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, limitatamente alle superfici eccedenti accertate da pubblico ufficiale; 2. che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima. Sono considerate annuali le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive giornaliere si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale con le modalità di cui all'art. 33 comma 3.</p>	<p align="center">Occupazioni abusive</p> <p>Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. L'occupazione abusiva viene accertata da pubblico ufficiale a ciò abilitato da legge o regolamento dal personale tecnico della Direzione Centrale Risorse Strategiche di cui al successivo art. 32 del presente regolamento nonché al personale a cui è conferito tale potere ai sensi dei commi 179 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: 1. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, limitatamente alle superfici eccedenti accertate da pubblico ufficiale; 2. che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima. Sono considerate annuali le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive giornaliere si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale a meno che dagli atti in possesso dell'ufficio non risulti una durata inferiore.</p>
<p align="center">Art. 26</p> <p align="center">Determinazione del canone</p> <p>Il canone per le occupazioni di suolo annuali e pluriennali é determinato sulla base delle tariffe di cui agli artt. 24 , lettere a), b) e c) e 25 con riferimento alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari o con riferimento al numero delle utenze. Per le occupazioni pluriennali, il canone è dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione. Il canone per le occupazioni giornaliere è determinato sulla base delle tariffe di cui all'art. 24, lettere d), e) e f), con riferimento alla durata dell'occupazione, espressa in giorni, ed alla superficie espressa in metri quadrati o lineari. Il</p>	<p align="center">Art. 26</p> <p align="center">Determinazione del canone</p> <p>Il canone per le occupazioni di suolo annuali e pluriennali é determinato sulla base delle tariffe di cui agli artt. 24 , lettere a), b) e c) e 25 con riferimento alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari o con riferimento al numero delle utenze. Per le occupazioni pluriennali, il canone è dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione. Il canone per le occupazioni giornaliere è determinato sulla base delle tariffe di cui all'art. 24, lettere d), e) e f), con riferimento alla durata dell'occupazione, espressa in giorni, ed alla superficie espressa in metri quadrati o lineari. Il</p>

ESTRATTO DEL TESTO COMPARATO DEL

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.)

Testo vigente

Testo modificato e integrato

<p>canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.</p> <p>Il canone per le occupazioni giornaliere di cui al punto 10 dell'unico comma dell'art. 2 è determinato sulla base delle medesime tariffe di cui all'art. 24, lettere d), e) ed f). Per le agevolazioni si rinvia all'art. 28.</p> <p>Il canone per le occupazioni di cui al punto 10 dell'unico comma dell'art. 2 non può essere, in alcun modo, determinato annualmente con le tariffe indicate nell'art. 24, lettere a), b) e c).</p> <p>Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario, risultano complessivamente inferiori ad un metro quadrato o lineare.</p> <p>In relazione alle occupazioni superiori al metro quadrato o lineare, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.</p> <p>Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone - calcolato in ragione della misura determinata ai sensi del comma precedente - si determina autonomamente per ciascuna di esse.</p> <p>Se l'occupazione insiste su strade di differente categoria, con riferimento alle occupazioni giornaliere di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 25, l'occupazione si intende realizzata interamente su quella di classe superiore.</p> <p>Fatte salve le fattispecie di cui ai punti 13 e 14 dell'art. 2, per tutte le tipologie di occupazione di misura complessiva superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.</p> <p>Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio competente e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico.</p> <p>La disposizione non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.</p> <p>Nel caso di determinazione del canone per importo non corretto, causa errore materiale di calcolo nel prospetto di cui all'art. 7 - 4° capoverso, la Direzione Centrale Risorse</p>	<p>canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.</p> <p>Il canone per le occupazioni giornaliere di cui al punto 10 dell'unico comma dell'art. 2 è determinato sulla base delle medesime tariffe di cui all'art. 24, lettere d), e) ed f). Per le agevolazioni si rinvia all'art. 28.</p> <p>Il canone per le occupazioni di cui al punto 10 dell'unico comma dell'art. 2 non può essere, in alcun modo, determinato annualmente con le tariffe indicate nell'art. 24, lettere a), b) e c).</p> <p>Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario, risultano complessivamente inferiori ad un metro quadrato o lineare.</p> <p>In relazione alle occupazioni superiori al metro quadrato o lineare, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.</p> <p>Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone - calcolato in ragione della misura determinata ai sensi del comma precedente - si determina autonomamente per ciascuna di esse.</p> <p>Se l'occupazione insiste su strade di differente categoria, con riferimento alle occupazioni giornaliere di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 25, l'occupazione si intende realizzata interamente su quella di classe superiore.</p> <p>Fatte salve le fattispecie di cui ai punti 13 e 14 dell'art. 2, per tutte le tipologie di occupazione di misura complessiva superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.</p> <p>Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio competente e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico.</p> <p>La disposizione non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.</p> <p>Nel caso di determinazione del canone per importo non corretto, causa errore materiale di calcolo nel prospetto di cui all'art. 7 - 4° capoverso, la Direzione Centrale Risorse</p>
--	--

ESTRATTO DEL TESTO COMPARATO DEL

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.)

Testo vigente

Testo modificato e integrato

<p>Strategiche effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità e interessi. Solo a fronte di mancato pagamento nel termine intimato, si procederà al recupero mediante l'ingiunzione di cui all'art. 35 del presente Regolamento.</p>	<p>Strategiche effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità e interessi. Solo a fronte di mancato pagamento nel termine intimato, si procederà al recupero mediante ruolo coattivo di cui all'art. 35 del presente Regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 Esenzioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 Esenzioni</p>
<p>Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:</p>	<p>Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni non espressamente indicate nel precedente art. 2.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. occupazioni per iniziative realizzate in proprio dal Comune di Napoli; 2. occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere, manutenzioni date in appalto dal Comune di Napoli; 3. occupazioni per tutte le iniziative realizzate da altre Pubbliche Amministrazioni per finalità istituzionali proprie, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale; 4. occupazioni per iniziative realizzate con il contributo del Comune di Napoli concesso ai sensi del Regolamento concernente "Criteri e modalità per la concessione di benefici economici e del patrocinio morale del Comune di Napoli"; 5. occupazioni per la realizzazione di iniziative, non rientranti in quelle di cui alle lettere c) e d), aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale individuate con apposita individuazione della Giunta Comunale; 6. occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. 	<p>Sono esentate dal pagamento del canone le occupazioni realizzate in proprio dal Comune di Napoli previo atto di esenzione della Giunta Comunale.</p> <p>Sono, altresì, esentate dal pagamento le occupazioni realizzate per l'esecuzione di lavori, opere, manutenzioni date in appalto dal Comune di Napoli.</p> <p>I soggetti che realizzano occupazioni di suolo pubblico in collaborazione del Comune di Napoli, previa formale autorizzazione della Giunta Comunale, sono tenuti al pagamento del relativo canone nella misura del 50 per cento.</p> <p>Sono, infine, esonerati dall'obbligo del pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;">Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;">Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria</p>
<p>Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha accertato l'occupazione abusiva in occasione dell'elevazione del verbale di contravvenzione</p>	<p>Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha accertato l'occupazione abusiva in occasione dell'elevazione del verbale di contravvenzione</p>

ESTRATTO DEL TESTO COMPARATO DEL

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.)

Testo vigente

Testo modificato e integrato

<p>al codice della strada, ovvero a seguito di sopralluogo effettuato dal personale a cui è stato conferito il potere di accertamento ai sensi dell'art. 32 comma 5 del presente regolamento ovvero dai soggetti abilitati ai sensi dei commi 179 e seguenti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'Ufficio competente all'accertamento dell'entrata della 1^a Direzione Centrale determina l'indennità e la sanzione amministrativa pecuniaria, nonché gli interessi così come riportato all'art. 36 e, con atto trasmesso mediante raccomandata A/R, invita il contravventore e/o l'obbligato in solido ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'invito, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ingiunzione.</p> <p>L'atto deve contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.</p> <p>In caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'invito, la sanzione è ridotta nella misura del 25% di quella prevista dall'art. 32.</p> <p>In caso di mancato adempimento a seguito dell'invito, l'ufficio provvede ad emettere ingiunzione di pagamento dell'indennità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 32, e degli interessi decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione abusiva fino alla data dell'emissione dell'ingiunzione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 35</p> <p style="text-align: center;">Recupero del canone evaso e dell'indennità per occupazione abusiva di suolo</p> <p>Il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare il canone evaso e l'indennità per</p>	<p>al codice della strada, ovvero a seguito di sopralluogo effettuato dal personale a cui è stato conferito il potere di accertamento ai sensi dell'art. 32 comma 5 del presente regolamento ovvero dai soggetti abilitati ai sensi dei commi 179 e seguenti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'Ufficio competente all'accertamento dell'entrata della 1^a Direzione Centrale determina l'indennità e la sanzione amministrativa pecuniaria, nonché gli interessi così come riportato all'art. 36 e, con atto trasmesso mediante raccomandata A/R, invita il contravventore e/o l'obbligato in solido ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'invito, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo.</p> <p>L'atto deve contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.</p> <p>In caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'invito, la sanzione è ridotta nella misura del 25% di quella prevista dall'art. 32.</p> <p>In caso di mancato adempimento a seguito dell'invito, l'ufficio provvede ad emettere cartella di pagamento ai fini del recupero dell'indennità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 32, e degli interessi decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione abusiva fino alla data dell'emissione del ruolo coattivo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 35</p> <p style="text-align: center;">Recupero del canone evaso e dell'indennità per occupazione abusiva di suolo</p> <p>Il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare il canone evaso e l'indennità per</p>
--	--

ESTRATTO DEL TESTO COMPARATO DEL

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.)

Testo vigente

Testo modificato e integrato

<p>occupazione abusiva di suolo si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2948 del codice civile, fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione (inviti al pagamento) con i quali l'Amministrazione pone in essere l'avvio del procedimento.</p> <p>Detti inviti al pagamento, avendo la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, costituiscono esercizio della pretesa sanzionatoria, e quindi, idonei a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 del codice civile.</p> <p>L'atto ultimo attraverso il quale viene intimato il pagamento è l'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. 14 ottobre 1910, n. 639, che deve essere notificata entro cinque anni dalla data dell'accertata violazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 689/1981, fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>Con tale ingiunzione si intima, al soggetto interessato, il pagamento di quanto dovuto nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo.</p> <p>Lo stesso termine di 30 giorni è previsto per l'eventuale impugnativa dell'ingiunzione innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.</p> <p>In caso di mancato pagamento dell'importo accertato con l'ingiunzione e in carenza di impugnazione dello stesso atto innanzi alla competente Autorità Giudiziaria, la riscossione coattiva avviene mediante formazione di apposito ruolo affidato all'Agente di Riscossione di cui all'art. 3 del decreto legge 30/09/2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2/12/2005 n. 248.</p> <p>La procedura del ruolo coattivo viene effettuata con le modalità ed i tempi previsti dal D.P.R. n. 602/1973 in relazione ai termini previsti dall'art. 28 della legge n. 689/1981.</p> <p>La notifica dell'ingiunzione costituisce, ai sensi del Codice Civile, interruzione della prescrizione in quanto la successiva cartella emessa dall'Agente della Riscossione, a seguito</p>	<p>occupazione abusiva di suolo si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2948 del codice civile, fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione (inviti al pagamento). L'Amministrazione pone in essere l'avvio del procedimento per il recupero del canone evaso e dell'indennità per occupazione abusiva di suolo mediante l'emissione di atto di invito al pagamento, avente la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, che costituisce l'esercizio della pretesa sanzionatoria, e risulta, quindi, idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 del codice civile.</p> <p>L'atto ultimo attraverso il quale viene intimato il pagamento è il ruolo coattivo emesso ai sensi del D.M. n. 321/1999. Le cartelle del ruolo coattivo devono essere notificate entro cinque anni dalla data dell'accertata violazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 689/1981, fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>Con tale cartella si intima, al soggetto interessato, il pagamento di quanto dovuto nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di no-tifica del provvedimento medesimo.</p> <p>Lo stesso termine di 30 giorni è pre-visto per l'eventuale impugnativa del-la cartella innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.</p>
---	--

WS

ESTRATTO DEL TESTO COMPARATO DEL

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.)

Testo vigente

Testo modificato e integrato

della formazione del ruolo coattivo, assume valore di reiterazione dell'ingiunzione medesima.

In particolari fattispecie e per fatti contingenti, l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione potrà procedere - nel termine di 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione stessa - all'attivazione della procedura di riscossione coattiva secondo quanto stabilito dal R.D. n. 639/1910, artt. 5 e seguenti.

Art. 38
Penali

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 32 e 33, con l'ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 35 è disposta, altresì, l'irrogazione della penale pari a 30 per cento del canone evaso.

La previsione di tale penale va indicata nell'atto di concessione sottoscritto dalle parti.

Art. 39
Rimborsi

L'Ufficio competente alla riscossione delle entrate provvede a disporre i rimborsi delle somme percepite indebitamente a titolo di canone.

Il procedimento di rimborso, attivato dal oggetto interessato con apposita istanza indirizzata al medesimo Ufficio, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

Il diritto del privato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data dell'indebito pagamento.

Art. 38
Penali

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 32 e 33, con l'**emissione del ruolo coattivo** di cui all'articolo 35 è disposta, altresì, l'irrogazione della penale pari a 30 per cento del canone evaso.

La previsione di tale penale va indicata nell'atto di concessione sottoscritto dalle parti.

Art. 39
Rimborsi

L'Ufficio competente alla riscossione delle entrate provvede a disporre i rimborsi delle somme percepite indebitamente a titolo di canone.

Il procedimento di rimborso, attivato dal oggetto interessato con apposita istanza indirizzata al medesimo Ufficio, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

Il diritto del privato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data dell'indebito pagamento.

Nel caso in cui il soggetto che ha chiesto il rimborso non risulti in regola con i versamenti per annualità pregresse, l'Ufficio può procedere alla compensazione dei maggiori importi versati con il Canone non versato o versato in forma parziale, dandone comunicazione all'interessato e previa accettazione dello stesso. Tale procedimento non si applica nei casi in cui, nei confronti del soggetto, sia stato accertato in via definitiva il mancato pagamento di un'entrata comunale della stessa natura di quella oggetto della

ESTRATTO DEL TESTO COMPARATO DEL

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.)

Testo vigente

Testo modificato e integrato

	richiesta di rimborso.
<p style="text-align: center;">Art. 40 Autotutela</p> <p>In materia di autotutela trova applicazione l'art. 7 del vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera consiliare n. 5 del 24 gennaio 2006.</p> <p>L'autotutela, su istanza di parte, può essere richiesta con apposita istanza entro cinque anni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, ovvero, del relativo ruolo coattivo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 Autotutela</p> <p>In materia di autotutela trova applicazione l'art. 7 del vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera consiliare n. 5 del 24 gennaio 2006.</p> <p>L'autotutela, su istanza di parte, può essere richiesta con apposita istanza entro cinque anni dalla notifica della cartella del ruolo coattivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 42 Entrata in vigore</p> <p>Il presente regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42 Entrata in vigore</p> <p>Il presente regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011.</p>

Deliberazione di G. C. n. 781 del 30/6/11 composta da n. 7 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 7, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il..... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 7 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. 781 del 30.6.11

divenuta esecutiva in data (1):

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 7 pagine separatamente numerate.

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1):

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2):

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 7 luglio 2011

Rif. deliberazione di G.C. n.781 del 30.06.2011. Proposta al Consiglio: Modifiche al vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.)



- Con la deliberazione in esame vengono proposte modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione delle relative tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2011.

In particolare:

- è stato riformulato il testo dell'art. 21 (Occupazioni abusive), a seguito dell'eliminazione di un refuso di stampa;
- all'art. 29 (Esenzioni) è stato reintrodotta il precedente testo di cui al regolamento approvato in sede di manovra di bilancio 2009;
- il testo dell'art. 35 (Recupero del canone evaso e dell'indennità per occupazione abusiva di suolo) è stato adeguato ai contenuti delle disposizioni in tema di riscossione diretta e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997, dell'art. 3 della legge n. 248/2005 e della legge n. 73/2010;
- all'art. 39 (Rimborsi) è stato aggiunto un ultimo capoverso che introduce la disciplina dell'istituto della compensazione in presenza di un credito vantato da un contribuente che, contestualmente, risulti anche debitore nei confronti dell'Ente in relazione al Canone Cosap;

- sono stati modificati anche gli artt. 26, 33, 38, e 40 al fine di armonizzarne i contenuti a quelli del precedente art. 35.

In merito il Collegio condivide l'adozione della deliberazione in esame, e null'altro osserva.

I Revisori



P. C.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Servizio Collegio dei Revisori

Dott. sse Schena
[Signature]

Napoli, 07 LUG. 2011

→ Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Sig. Assessore alle Risorse Strategiche
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

P.G./2011/ 444739

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 781 del 30/06/2010 ad oggetto – “Proposta al Consiglio: modifiche al vigente regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.)”.

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dr. Bruno RICCI


- al Servizio Autonomo Polizia Locale;
 - alla Direzione Centrale Sicurezza e Mobilità Urbana;
 - alla Direzione Centrale Sviluppo Commerciale, Artigianale e Turistico;
 - agli Uffici di Presidenza e Direzioni di Municipalità, per il tramite del Servizio "Coordinamento operativo delle Municipalità";
 - ai Servizi Gestione del Territorio delle Municipalità, per il tramite dei rispettivi Direttori di Municipalità;
 - al Servizio Sicurezza dei Cittadini;
 - al Servizio Commercio su Aree Pubbliche;
 - al Servizio Polizia Amministrativa.
- Disporre, altresì, che il presente provvedimento sia inoltrato, per quanto di rispettivo interesse, all'Assessore ai Diritti, Trasparenza e Sicurezza, all'Assessore al Lavoro, Sviluppo, Attività Produttive e Commercio, all'Assessore al Patrimonio e Personale – per i rapporti con le Municipalità – all'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione ed al Direttore Generale.

Il Presidente constatata l'urgenza del provvedimento, pone in votazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, l'esecuzione immediata dello stesso.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'esecuzione immediata dell'atto testè approvato.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

dezza — **Il Coordinatore**
Dr. G. Scala




del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino

R. Pasquino

Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso

G. Virtuoso



25 LUG. 2011

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il _____
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000)

Il Responsabile

[Handwritten signature]

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a _____

P.R. *Am. Ruffano - Serv. Acc. Area Form. Topog. - Dott. no. Esposito -*

A tutti i servizi in essere n. 1

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____
